Lucio Giulio Ricci
Dottore Commercialista
Revisore Legale
C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Paolo Covini
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Leonardo Petrella
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Antonio Tozza
Dott.ssa Bruna Castelvedere
Dott.ssa Eva Forchione
Dott.ssa Roberta De Cecco
Dott. Roberto Rezzani
Dott. Giuseppe Bonvino
Dott.ssa Andrea Celeste Bodini
Dott.ssa Ambra Quarella
Dott. Matteo Fusco
Dott. Diego Lopez

Consulenti esterni:
Avv. Massimiliano Pollavini
Dott. Maurizio Russo

CONCENTER
STUDIO TOZZA

Studio
CASTELVEDERE

FUSION
INTERNATIONAL

TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

Milano, 15 giugno 2022

News Letter 2022/011 – Nuovo obbligo di fatturazione elettronica

A decorrere dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono da trasmettere in via telematica mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Sono escluse dalla nuova disciplina:

- le operazioni documentate da bolla doganale (importazioni/esportazioni);
- le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta la relativa fattura elettronica;
- le operazioni di importo non superiore ad € 5.000,00 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-*octies* del D.P.R. n. 633/1972 (modifica apportata dal Decreto-legge cosiddetto "Semplificazioni" approvato dal Consiglio dei ministri del 14 giugno 2022).

1 - FATTURAZIONE ATTIVA VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI DAL 1° LUGLIO 2022

La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire **entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture** (in linea generale, **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, ad esempio, per le fatture differite, 15° giorno del mese successivo).

Per l'emissione delle fatture attive dovrà essere utilizzato il tracciato "xml" con i codici "tipo documento" e "natura" in esso previsti.

Per effettuare tale invio sarà necessario un duplice adempimento:

A. invio della fattura elettronica nei consueti termini con l'indicazione del codice convenzionale a 7 "X" nell'elemento "**Codice destinatario**";
B. l'invio al cliente estero della fattura in formato cartaceo, non avendo quest'ultimo la possibilità di accedere al Sistema di Interscambio (SDI).

È importante precisare che in questo caso la fattura che fa fede tra le parti ai fini commerciali è quella inviata al cliente in forma cartacea in quanto il soggetto non residente non può accedere al sistema di interscambio e scaricare la relativa fattura.

2 - FATTURAZIONE PASSIVA RICEVUTA DA FORNITORI NON RESIDENTI DAL 1° LUGLIO 2022

Fino al 30 giugno 2022 il Cedente /Prestatore estero (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al Cessionario/Committente residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non soggetta all'estero ed è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.

Il Cessionario/Committente, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in precedenza doveva integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un'autofattura cartacea (nel caso di servizi extra-comunitari) per indicare l'imposta dovuta da far confluire nella propria liquidazione IVA.

A decorrere dal 1° luglio 2022 nel caso di operazione di acquisto da un fornitore estero soggetto UE/Extra Ue (non stabilito o identificato nel territorio italiano), l'acquirente sarà tenuto a adempiere a quanto sopra mediante l'emissione di un'autofattura elettronica avente "codice tipo documento" come segue:

- TD17 integrazione/autofattura per l'acquisto di servizio UE/Extra UE (inclusi San Marino e Città del Vaticano – art.17 c.2 DPR n. 633/72);
- TD18 integrazione per l'acquisto di beni intracomunitari (art.46, c. 1 DL n. 331/93);
- TD19 integrazione/autofattura per l'acquisto di beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano – art.17 c.2 DPR n. 633/72).

Tali autofatture elettroniche andranno inviate entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:

- ricezione della fattura, per gli acquisti intracomunitari e per quelli di beni già in Italia da soggetti UE;
- consegna-spedizione (salvo posticipazione degli effetti traslativi), per gli acquisti di beni già in Italia da soggetti extra-Ue;
- ricezione della fattura, per gli acquisti intracomunitari di servizi;
- di effettuazione dell'operazione per gli acquisti di servizi da extra-UE (in generale, ultimazione della prestazione per i servizi "generici" e pagamento del corrispettivo per quelli "specifici"), considerando

che, a seconda dei casi, possono rilevare i pagamenti anticipati e l'emissione anticipata della fattura. In tal caso si ricorda però che Agenzia delle Entrate, in un'ottica di semplificazione, aveva affermato che la fattura emessa dal prestatore estero può essere assunta come indice di effettuazione dell'operazione (circolare n 16/E/2013).

3 - INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO

Qualora si realizzi in Italia un'operazione interna effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/72 (Esempio operazioni di pulizia) il Cedente/Prestatore ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici di N6, la quale deve essere integrata dal Cessionario/Committente, indicando aliquota e imposta dovuta.

Per integrare la fattura ricevuta, nell'ipotesi di reverse charge interno, il Cessionario/Committente può effettuare attraverso lo SDI l'integrazione della fattura usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso. L'invio dell'integrazione in formato elettronico è facoltativo.

4 - ACQUISTI NON SOGGETTI AD IVA DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA

Gli acquisti di beni e servizi non rilevanti in Italia per operazioni extraterritoriali e quelli per i quali non è richiesta l'emissione della fattura dovranno essere comunicati allo SDI, ad eccezione di quelle di valore non superiore a € 5.000.

Questo è quanto dispongono le specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, aggiornate con il provvedimento relativo all'Esterometro versione 2022. Le specifiche, infatti, affermano genericamente che la trasmissione riguarda i "dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia".

Tali operazioni dovranno essere trasmesse telematicamente allo SDI utilizzano il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

Quindi tutte quelle operazioni per prestazioni di servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia, effettuate da un soggetto non stabilito (UE o extra-UE) verso un soggetto passivo italiano (es. servizio relativo a un immobile ubicato in un altro Stato o delle spese per alberghi e ristoranti all'estero) dovranno essere comunicate con il codice TD17, come avviene per i servizi prestati da soggetti non residenti, ma territorialmente rilevanti in Italia e qui assoggettati a IVA anche se per esse non è prevista integrazione o autofattura.

Nella sezione "Dati generali" andrà indicata, secondo le specifiche, la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero) nel caso di servizi da soggetti UE,

mentre la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione, per servizi ricevuti da soggetti extra-UE.

Lo stesso vale per l'acquisto di beni all'estero (non rilevanti in Italia) da soggetti non residenti. Per tali operazioni dovrebbe essere usato il codice TD19. Potrebbe trattarsi, per esempio, del rifornimento di carburante in un altro paese o dell'acquisto da un fornitore non residente di un bene che si trova all'estero e che non è destinato a entrare in Italia.

5 - MODALITA' OPERATIVE

A. FATTURAZIONE ATTIVA VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI DAL 1° LUGLIO 2022

Per i clienti dello studio che già utilizzano software che elaborano file xml (sia che si appoggino alla nostra piattaforma Zucchetti sia software esterni) si ritiene che l'emissione della fattura nei confronti di soggetti esteri non comporti grossi problemi indicando correttamente i dati del cessionario estero e indicando quale codice destinatario XXXXXXX.

Per i clienti che non utilizzano software che elaborano file xml è possibile utilizzare la nostra piattaforma Digital Hub – TIC per la gestione in autonomia delle fatture.

Qualora ciò non sia possibile o si valuti non efficiente, CPR si rende possibile all'emissione dei documenti per conto del cliente al costo di €10 per fattura

B. FATTURAZIONE PASSIVA RICEVUTA DA FORNITORI NON RESIDENTI DAL 1° LUGLIO 2022

Ai fini dell'emissione delle autofatture codici TD17, TD18, TD19 il cliente dello studio potrebbe:

- Appoggiarsi al proprio software di compilazione che, verosimilmente con alcuni aggiornamenti, potrebbe prevedere la generazione dell'autofattura con codice TD17, TD18, TD19 previa registrazione manuale della fattura estera. Andrà monitorato con attenzione l'avvenuto invio e consegna dell'autofattura nel cassetto fiscale;
- Appoggiarsi a CPR che provvederà per conto del cliente all'invio delle autofatture con codice TD17, TD18, TD19 al costo di € 5,00 per ogni autofattura emessa ed inviata. Si segnala che, al fine di rispettare i termini di invio telematico, le fatture estere in formato cartaceo andranno consegnate a CPR entro la fine del mese di ricezione del documento.

C. REVERSE CHARGE INTERNO

Per queste operazioni è stato creato il tipo documento TD16 (Integrazione fattura reverse charge interno).

Come sopra indicato al momento non è obbligatoria l'emissione di autofattura elettronica per adempiere all'integrazione.

Tuttavia, in previsione dell'intento dell'Agenzia delle Entrate di giungere alla compilazione dei registri IVA da mettere a disposizione del contribuente, potrebbe essere consigliabile implementare la procedura di auto fatturazione elettronica per tutte le operazioni in reverse charge, siano esse estere o interne anche ai fini di conservare correttamente le fatture.

Ai fini dell'emissione delle autofatture codici TD16 il cliente dello studio potrebbe:

- Appoggiarsi al proprio software di compilazione che, verosimilmente con alcuni aggiornamenti, potrebbe prevedere la generazione dell'autofattura con codice TD16, previa registrazione manuale della fattura estera. Andrà monitorato con attenzione l'avvenuto invio e consegna dell'autofattura nel cassetto fiscale;
- Appoggiarsi a CPR che provvederà per conto del cliente all'invio delle autofatture con codice TD16 al costo di € 5,00 per ogni autofattura emessa ed inviata.

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto